Bozza di progetto di scissione parziale proporzionale a favore di una SRL di nuova costituzione

Bozza da adattare al caso concreto con il professionista e, per gli atti notarili, con il notaio. Le parti tra parentesi quadre vanno compilate o scelte. Fonte: Tentori TLS – www.tentoritls.it (testo aggiornato al 15/10/2026).

INTESTAZIONE E SOCIETÀ PARTECIPANTI

Progetto di scissione parziale proporzionale

redatto ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter del codice civile dall'organo amministrativo della società [denominazione della società scissa] S.r.l., con sede in [comune, indirizzo], capitale sociale € [importo] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di [ufficio] [numero], REA [numero] (di seguito la «Società Scissa»).

Art. 1 – Società partecipanti alla scissione

1.1 Società scissa: [denominazione della società scissa] S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede in [comune, indirizzo], iscritta come sopra.

1.2 Società beneficiaria: [denominazione della beneficiaria] S.r.l., società a responsabilità limitata di nuova costituzione, che avrà sede in [comune, indirizzo] (di seguito la «Società Beneficiaria»).

1.3 La Società Scissa non è in liquidazione e non ha emesso titoli di debito né strumenti finanziari diversi dalle quote.

OPERAZIONE E RAGIONI ECONOMICHE

Art. 2 – Descrizione dell'operazione

2.1 La Società Scissa assegna alla Società Beneficiaria, di nuova costituzione, la parte del proprio patrimonio descritta all'art. 8 e nell'Allegato B (di seguito il «Compendio Scisso»), continuando la propria attività con il patrimonio residuo.

2.2 Le quote della Società Beneficiaria sono assegnate ai soci della Società Scissa in misura proporzionale alle partecipazioni da ciascuno possedute nella Società Scissa, secondo quanto previsto agli artt. 4 e 5.

2.3 La scissione avviene sulla base dei valori contabili del Compendio Scisso risultanti alla data del [data di riferimento dei valori, es. bilancio al 31 dicembre 2025 o situazione contabile].

Art. 3 – Ragioni dell'operazione

L'operazione è finalizzata a [opzione A: separare il patrimonio immobiliare dall’attività operativa, affidandone la gestione a una società dedicata / opzione B: altra finalità da

descrivere in concreto], per le seguenti ragioni: [ragioni economiche e organizzative specifiche: protezione del patrimonio dal rischio d'impresa, accesso al credito, ricambio generazionale, preparazione della cessione dell'operativa, ecc.].

ATTO COSTITUTIVO, QUOTE E CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

Art. 4 – Atto costitutivo della Società Beneficiaria

4.1 La Società Beneficiaria sarà costituita per effetto della scissione con l'atto costitutivo e lo statuto allegati al presente progetto sotto la lettera «A», che ne formano parte integrante.

4.2 La Società Beneficiaria avrà capitale sociale di € [importo], oggetto sociale [sintesi, es. acquisto, gestione e locazione di immobili propri], e sarà amministrata da [opzione A: amministratore unico / opzione B: consiglio di amministrazione di n. … membri] nella persona di [nominativi], nominati nell'atto di scissione.

4.3 Il capitale sociale della Società Scissa [opzione A: si riduce da € … a € … per effetto della scissione, con conseguente modifica dell'art. … dello statuto / opzione B: resta invariato, essendo la scissione imputata alle riserve per € …]; lo statuto della Società Scissa, nel testo eventualmente modificato, è allegato sotto la lettera «C».

Art. 5 – Criterio di distribuzione, rapporto di cambio e conguaglio

5.1 Le quote della Società Beneficiaria sono attribuite ai soci della Società Scissa secondo il criterio proporzionale: ciascun socio riceve una quota della Società Beneficiaria di valore nominale percentualmente pari alla quota da lui posseduta nella Società Scissa alla data di efficacia della scissione.

5.2 Trattandosi di scissione a favore di società di nuova costituzione con criterio esclusivamente proporzionale, il rapporto di cambio è determinato in [es. 1 a 1 in termini percentuali]: per ogni euro di valore nominale posseduto nella Società Scissa ciascun socio riceverà € [rapporto tra capitale della beneficiaria e capitale della scissa] di valore nominale di quote della Società Beneficiaria, conservando la propria partecipazione nella Società Scissa [opzione A: per l'intero valore nominale / opzione B: ridotta in proporzione alla riduzione del capitale di cui all'art. 4.3].

5.3 Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

5.4 Assetto partecipativo risultante: [tabella socio per socio: quota nella Società Scissa prima e dopo la scissione, quota nella Società Beneficiaria].

Art. 6 – Modalità di assegnazione delle quote

Le quote della Società Beneficiaria saranno assegnate ai soci della Società Scissa alla data di efficacia della scissione, senza oneri per i soci, mediante iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di scissione e dell'atto costitutivo della Società Beneficiaria, che indicheranno i soci

e le rispettive quote. [eventuale: le quote gravate da pegno, usufrutto o altri vincoli saranno assegnate con i medesimi vincoli].

DATE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, EFFICACIA E IMPUTAZIONE CONTABILE

Art. 7 – Date

7.1 Le quote della Società Beneficiaria partecipano agli utili a decorrere dalla data di efficacia della scissione.

7.2 Ai sensi dell'art. 2506-quater, c. 1, c.c., la scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese in cui è iscritta la Società Beneficiaria.

7.3 Le operazioni della Società Scissa relative al Compendio Scisso sono imputate al bilancio della Società Beneficiaria [opzione A: dalla data di efficacia di cui al punto 7.2 / opzione B: dal … (data anteriore, solo ai fini civilistici e contabili)].

7.4 Ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della scissione decorrono dalla data di cui al punto 7.2, senza retrodatazione.

CATEGORIE DI SOCI, VANTAGGI AGLI AMMINISTRATORI, ELEMENTI PATRIMONIALI

Art. 8 – Trattamento di particolari categorie di soci e vantaggi per gli amministratori

8.1 Non esistono categorie di soci con diritti particolari né possessori di titoli diversi dalle quote; non è pertanto previsto alcun trattamento particolare. [se lo statuto attribuisce diritti particolari ex art. 2468, c. 3, c.c.: descrivere come sono riprodotti nella Società Beneficiaria]

8.2 Non sono proposti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione.

Art. 9 – Elementi patrimoniali assegnati alla Società Beneficiaria

9.1 Alla Società Beneficiaria sono assegnati gli elementi patrimoniali attivi e passivi analiticamente descritti nell'Allegato B, e in particolare: (a) gli immobili siti in [comune], censiti al catasto [fabbricati/terreni] di detto comune al foglio […], particella […], subalterno […], categoria […], con le relative pertinenze, accessioni e servitù; (b) il mutuo ipotecario [istituto, n. contratto, debito residuo alla data di riferimento] e la relativa ipoteca; (c) i contratti di [locazione/assicurazione/utenze] relativi agli immobili; (d) [altri elementi: depositi cauzionali, fondi, crediti e debiti specifici].

9.2 Il valore contabile netto del Compendio Scisso alla data di riferimento è pari a € [importo], risultante da attività per € [importo] e passività per € [importo]; il valore

effettivo del patrimonio netto assegnato è pari a € [importo] e quello che rimane nella Società Scissa è pari a € [importo].

9.3 Le variazioni degli elementi del Compendio Scisso tra la data di riferimento e la data di efficacia, derivanti dalla normale gestione, sono di competenza della Società Beneficiaria e saranno regolate tra le società in denaro [o con altra modalità], senza che ciò comporti modifica del rapporto di cambio.

9.4 Le sopravvenienze attive e passive, anche fiscali, riferibili agli elementi del Compendio Scisso e derivanti da fatti successivi alla data di efficacia spettano alla Società Beneficiaria; quelle riferibili a fatti anteriori, salvo quanto risulta dall'Allegato B, restano alla Società Scissa.

Art. 10 – Elementi la cui destinazione non è desumibile dal progetto

Gli elementi dell'attivo la cui destinazione non sia desumibile dal presente progetto rimangono in capo alla Società Scissa. Degli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto rispondono in solido la Società Scissa e la Società Beneficiaria, nei limiti di legge. Nei rapporti interni, tali elementi passivi sono a carico della Società Scissa.

DOCUMENTI, PROFILI FISCALI E CLAUSOLE FINALI

Art. 11 – Documenti a corredo

11.1 Trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società con criterio di attribuzione esclusivamente proporzionale, non sono richieste la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c. né le relazioni di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., ai sensi dell'art. 2506-ter, c. 3, c.c. [opzione: L'organo amministrativo ha comunque redatto la situazione patrimoniale al … / la relazione illustrativa, che si allegano].

11.2 Il presente progetto sarà depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese di [ufficio] [o pubblicato sul sito Internet della società con le modalità dell'art. 2501-ter, c. 3, c.c.].

Art. 12 – Regime fiscale

12.1 Ai fini delle imposte sui redditi la scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Scissa; per i soci il cambio delle partecipazioni non costituisce realizzo. La Società Beneficiaria subentra nei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi del Compendio Scisso.

12.2 Gli obblighi tributari della Società Scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia restano in capo alla Società Scissa, ferma la responsabilità solidale della Società Beneficiaria prevista dall'art. 173, c. 13, del medesimo decreto.

12.3 L'atto di scissione è soggetto a imposta di registro in misura fissa e, per gli immobili compresi nel Compendio Scisso, alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto i passaggi di beni in dipendenza della scissione non sono considerati cessioni di beni, nei termini e alle condizioni dell'art. 2, c. 3, lett. f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [da verificare: la condizione sul diritto della Società Beneficiaria alla detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari, v. nota].

Art. 13 – Clausole finali

13.1 Sono fatte salve le variazioni, integrazioni e aggiornamenti del presente progetto, nonché dello statuto della Società Beneficiaria, eventualmente richiesti dal notaio o dal registro delle imprese, purché non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

13.2 Allegati: «A» atto costitutivo e statuto della Società Beneficiaria; «B» elenco analitico degli elementi patrimoniali attivi e passivi assegnati; «C» statuto della Società Scissa [se modificato].

[luogo], [data]

L'organo amministrativo di [denominazione della società scissa] S.r.l.: [firma/e]